



**Legge di bilancio 2018
(L. 27.12.2017 n. 205) -
Principali novità in materia
fiscale e di agevolazioni**

1 PREMESSA

Con la L. 27.12.2017 n. 205 è stata emanata la "legge di bilancio 2018", in vigore dall'1.1.2018.

2 SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA FISCALE E AGEVOLATIVA

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e agevolativa, contenute nella legge di bilancio 2018.

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
Estensione della fatturazione elettronica	Viene prevista l'estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica. Decorrenza Il nuovo obbligo è introdotto: • per le fatture emesse a partire dall'1.1.2019; • in via anticipata, dall'1.7.2018, per le fatture relative alle cessioni di benzina e gasolio utilizzate come carburanti, nonché alle prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti nell'ambito di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture stipulati con Pubbliche Amministrazioni. Ambito applicativo L'obbligo di fatturazione elettronica si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia, indipendentemente dalla circostanza che il destinatario della fattura sia un soggetto passivo IVA ovvero un privato consumatore. Soggetti esonerati Sono esonerati dall'obbligo in esame i soggetti che si avvalgono del: • regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile ex art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011; • regime forfetario ex art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014. Modalità di trasmissione Le fatture elettroniche dovranno essere trasmesse mediante il Sistema di Interscambio, utilizzando il formato di cui all'Allegato A del DM 3.4.2013 n. 55. Il soggetto emittente potrà: • operare direttamente sul Sistema; • avvalersi di intermediari per la trasmissione, previo accordo tra le parti. Se la fattura elettronica è emessa nei confronti di privati, essa viene resa disponibile al destinatario mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, anche se una copia elettronica o analogica del documento viene fornita direttamente da parte del soggetto emittente. Abolizione della comunicazione dati fatture Con l'introduzione del nuovo obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, dall'1.1.2019, viene prevista: • l'abrogazione dell'art. 21 del DL 78/2010, che prevede l'obbligo di comunicazione dei dati delle fatture; • la sostituzione dell'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, che ha istituito il regime opzionale di comunicazione dei dati delle fatture. Regime sanzionatorio Se la fattura viene emessa in un formato diverso da quello previsto, essa si considera non emessa e si applicano le sanzioni di cui all'art. 6 del DLgs. 471/97 (fra il 90% e il 180% dell'imposta non correttamente documentata).

<i>segue</i>	Inoltre, per non incorrere nella sanzione di cui all'art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97 (pari al 100% dell'imposta, con un minimo di 250,00 euro), il cessionario o committente che avrà operato la detrazione dell'IVA dovrà adempiere agli obblighi documentali previsti dal medesimo co. 8, avvalendosi del Sistema di interscambio. Comunicazione delle operazioni transfrontaliere A partire dall'1.1.2019 viene introdotto, per i soggetti passivi IVA residenti, stabiliti o identificati in Italia, un nuovo obbligo comunicativo avente ad oggetto i dati delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, ovvero ricevute da questi ultimi (in quanto tali operazioni restano escluse dall'obbligo di fatturazione elettronica). Non sono oggetto di comunicazione: • i dati delle bollette doganali ricevute; • i dati delle fatture emesse o ricevute in formato elettronico mediante il Sistema di Interscambio. La comunicazione sarà trasmessa in via telematica entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso, ovvero a quello della data di ricezione del documento di acquisto. In caso di omessa o errata comunicazione, si applicherà la sanzione amministrativa (prevista dal nuovo co. 2-quater dell'art. 11 del DLgs. 471/97) pari a: • 2,00 euro per ciascuna fattura omessa o errata, entro il limite massimo di 1.000,00 euro per ciascun trimestre; • 1,00 euro per ciascuna fattura omessa o errata, entro il limite massimo di 500,00 euro, se la comunicazione viene trasmessa (o trasmessa correttamente) entro i 15 giorni successivi alla scadenza prevista. Semplificazioni per artisti, professionisti e imprese minori Dal 2019 viene previsto uno speciale programma di assistenza <i>online</i> a favore dei seguenti soggetti: • esercenti arti e professioni; • imprese ammesse al regime di contabilità semplificata ex art. 18 del DPR 600/73. Nell'ambito del programma di assistenza, che si fonda sull'acquisizione dei dati derivanti dalla fatturazione elettronica e dalla comunicazione delle operazioni transfrontaliere, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione: • gli elementi informativi per predisporre i prospetti di liquidazione periodica dell'IVA; • una bozza di dichiarazione IVA annuale e una bozza di dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati; • le bozze dei modelli F24 di versamento con gli ammontari delle imposte da versare, compensare o chiedere a rimborso. Incentivi per la tracciabilità dei pagamenti A partire dal 2019, i soggetti passivi IVA che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati di importo superiore a 500,00 euro, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, potranno usufruire della riduzione di due anni dei termini di accertamento. Attualmente, tale possibilità è prevista per i soggetti che hanno aderito al regime di cui all'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015 e che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti superiori a 30,00 euro (secondo le modalità di cui al DM 4.8.2016).
---------------------	---

<i>segue</i>	La riduzione dei termini di accertamento prevista dalla legge di bilancio 2018 non si applica ai soggetti che svolgono attività di commercio al minuto o assimilate ex art. 22 del DPR 633/72, a meno che gli stessi abbiano optato per la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015.
Dichiarazioni fiscali e Certificazioni Uniche - Nuovi termini di presentazione e trasmissione telematica	Vengono introdotte alcune novità in materia di scadenze fiscali, con particolare riferimento ai modelli 770, alle Certificazioni Uniche non rilevanti ai fini della dichiarazione precompilata, ai modelli 730 e ai modelli REDDITI e IRAP. Presentazione telematica dei modelli 770 Viene previsto, a regime, il differimento al 31 ottobre, rispetto alla precedente scadenza del 31 luglio, del termine per la presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta (modelli 770). Certificazioni Uniche non rilevanti per la dichiarazione precompilata La trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche che contengono esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata può avvenire entro il maggior termine previsto per la presentazione dei modelli 770 (ora stabilito al 31 ottobre), rispetto alla scadenza ordinaria del 7 marzo. Tale possibilità, in precedenza ammessa dall'Agenzia delle Entrate (si veda, da ultimo, la circ. 7.4.2017 n. 8, § 21.4, in relazione alle Certificazioni Uniche 2017), viene ora riconosciuta a livello normativo. Presentazione dei modelli 730 ad un CAF o professionista Viene differito, dal 7 al 23 luglio, il termine per presentare il modello 730 ad un CAF-dipendenti, o ad un professionista (dottore commercialista, esperto contabile o consulente del lavoro) abilitato a prestare assistenza fiscale. Modelli 730 - Consegna ai contribuenti e trasmissione all'Agenzia delle Entrate Vengono rimodulati i termini che i CAF-dipendenti e i professionisti abilitati devono osservare per: - la consegna al contribuente della copia del modello 730 elaborato e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3); - la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei modelli 730 predisposti e dei risultati contabili derivanti dalla relativa liquidazione (modelli 730-4), ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. Le nuove scadenze, paramtrate al momento in cui il contribuente ha presentato il modello 730 al CAF o professionista, sono: - il 29 giugno, per le dichiarazioni presentate entro il 22 giugno; - il 7 luglio, per le dichiarazioni presentate dal 23 al 30 giugno; - il 23 luglio, per le dichiarazioni presentate dal 1° al 23 luglio. Presentazione telematica dei modelli REDDITI e IRAP Per evitare la sovrapposizione di adempimenti con la comunicazione dei dati delle fatture di cui all'art. 21 del DL 78/2010, viene previsto, in relazione agli anni in cui occorre effettuare la suddetta comunicazione, il differimento al 31 ottobre del termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP, la cui scadenza originaria è prevista al 30 settembre.
Super-ammortamenti - Proroga	Viene prorogata al 2018 la possibilità di beneficiare dei c.d. "super-ammortamenti", con alcune modifiche. In particolare, i super-ammortamenti sono prorogati in relazione agli investimenti agevolabili effettuati dall'1.1.2018 al 31.12.2018, ovvero entro il 30.6.2019 a condizione che entro il 31.12.2018: l'ordine risulti accettato dal venditore;

<i>segue</i>	• sia effettuato il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione. Tuttavia, nella nuova versione dell'agevolazione: • la maggiorazione è del 30% (invece del 40%); • sono esclusi tutti i veicoli di cui all'art 164 del TUIR (es. autovetture e tutti i veicoli a deducibilità limitata). • Sembra ormai certo che dovrebbero invece essere inclusi gli automezzi strumentali (furgoni e autocarri destinati al trasporto di merci).
Acquisti di carburanti - Certificazione dell'operazione - Condizioni per la detraibilità dell'IVA e la deducibilità del costo	La legge di bilancio 2018 prevede l'introduzione di specifiche misure di contrasto all'evasione fiscale nel settore dei carburanti, a partire dall'1.7.2018. Fatturazione elettronica per le cessioni di benzina e gasolio A decorrere dall'1.7.2018, viene previsto l'obbligo di emettere fattura in formato elettronico per le cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti. L'obbligo riguarda le cessioni effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA. A tal fine, viene modificato l'art. 22 co. 3 del DPR 633/72, prevedendo che gli acquisti di carburanti presso impianti stradali di distribuzione debbano essere documentati mediante fattura elettronica ove effettuati da parte di soggetti passivi IVA. Viene altresì modificato l'art. 2 co. 1 lett. b) del DPR 696/96, per circoscrivere l'esonero dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi alle sole cessioni di carburanti e lubrificanti effettuate nei confronti di soggetti che operano in qualità di privati. Obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi A decorrere dall'1.7.2018, i dati dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio utilizzati come carburanti per motori devono essere memorizzati in via elettronica e trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate. L'obbligo concerne le cessioni effettuate nei confronti di privati consumatori in quanto, ai sensi del modificato art. 22 co. 3 del DPR 633/72, le cessioni nei confronti di soggetti passivi IVA devono essere documentate mediante fattura elettronica. Le modalità di attuazione del nuovo obbligo saranno definite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. Abolizione della scheda carburante In ragione dell'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburanti, a decorrere dall'1.7.2018 viene abolita la scheda carburante di cui al DPR 444/97. Detraibilità dell'IVA sull'acquisto di carburanti Viene modificato l'art. 19-bis1 co. 1 lett. d) del DPR 633/72, subordinando l'esercizio della detrazione IVA assolta sull'acquisto e l'importazione di carburanti e lubrificanti alla circostanza che il relativo pagamento sia avvenuto mediante carte di credito, carte di debito (bancomat) o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione all'Anagrafe tributaria previsto dall'art. 7 co. 6 del DPR 605/73, o con altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. Deducibilità del costo del carburante Analogamente, ai sensi del nuovo co. 1-bis dell'art. 164 del TUIR, le spese per carburante per autotrazione sono deducibili se effettuate solo mediante carte di credito, carte di debito (bancomat) o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti al suddetto obbligo di comunicazione all'Anagrafe tributaria.

Tax free shopping - Rinvio dell'obbligo di fatturazione elettronica	Viene modificato l'art. 4-<i>bis</i> del DL 193/2016, rinviando dall'1.1.2018 all'1.9.2018 l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica nell'ambito del c.d. "tax free shopping". Tale previsione è volta ad assicurare la completa digitalizzazione delle procedure di sgravio o rimborso dell'IVA previste per le cessioni di cui all'art. 38-<i>quater</i> del DPR 633/72, ossia per le cessioni di beni destinati all'uso personale o familiare di privati non residenti, trasportati fuori dal territorio doganale comunitario entro il terzo mese successivo all'effettuazione dell'operazione.
Modifiche alla disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria	Viene riformato il regime fiscale dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, prevedendo anche per le componenti che derivano dal possesso, o dal realizzo, di partecipazioni qualificate l'esclusione dal reddito complessivo e la tassazione nella misura del 26%. Di fatto, viene esteso alle partecipazioni qualificate il regime proprio delle partecipazioni non qualificate. Dividendi A seguito delle modifiche apportate all'art. 47 co. 1 del TUIR e all'art. 27 co. 1 del DPR 600/73, anche i dividendi derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate percepiti da persone fisiche non imprenditori, in precedenza assoggettati alle aliquote marginali IRPEF nel limite del 40%, del 49,72% o del 58,14% del relativo ammontare, vengono tassati con una ritenuta a titolo d'imposta del 26%. Ipotizzando, quindi, un utile di 10.000,00 euro, percepito da una persona fisica titolare della quota del 30% in una srl e formatosi negli anni dal 2010 al 2015: • senza la novità in commento, la base imponibile sarebbe stata pari a 4.972,00 euro e, ipotizzando la tassazione della persona con l'aliquota marginale IRPEF del 43%, l'imposta sarebbe stata pari a 2.137,96 euro (importo a cui vanno aggiunte le addizionali locali); • a seguito della riforma, invece, il socio subisce una ritenuta a titolo d'imposta di 2.600,00 euro. Rimane, invece, invariato il regime fiscale dei dividendi percepiti: • dagli imprenditori individuali e dalle società di persone; • dalle società di capitali; • dagli enti non commerciali. Plusvalenze Anche per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate realizzate dai soggetti non imprenditori è stata prevista, con un'apposita modifica all'art. 5 del DLgs. 461/97, l'imposizione sostitutiva del 26%, in luogo della tassazione con le aliquote progressive IRPEF su una parte della plusvalenza realizzata (49,72% per le plusvalenze realizzate sino al 31.12.2017; 58,14% per le plusvalenze realizzate dall'1.1.2018). Analoghe modifiche sono state previste per i redditi realizzati nell'ambito dei regimi del risparmio amministrato e del risparmio gestito (artt. 6 e 7 del DLgs. 461/97). Viene, inoltre, ammessa la compensazione tra plusvalenze "qualificate" e minusvalenze "non qualificate" (e viceversa), in precedenza esclusa. Ipotizzando, quindi, una plusvalenza di 100.000,00 euro realizzata nel 2018 da una persona fisica titolare della quota del 28,5% in una srl: • senza la novità in commento, la base imponibile sarebbe stata pari a 58.140,00 euro e, ipotizzando la tassazione della persona con l'aliquota marginale IRPEF del 43%, l'imposta sarebbe stata pari a 25.000,00 euro, (importo a cui vanno aggiunte le addizionali locali);

segue	• a seguito della riforma, invece, il socio è tenuto ad assolvere sulla plusvalenza l'imposta sostitutiva del 26%. Rimane invariato il regime fiscale delle plusvalenze su partecipazioni realizzate: • dagli imprenditori individuali e dalle società di persone commerciali; • dalle società di capitali. Decorrenze e regimi transitori Le nuove regole di tassazione dei dividendi trovano applicazione per i redditi percepiti dall'1.1.2018. È, però, prevista un'apposita disciplina transitoria in base alla quale, per le distribuzioni deliberate tra l'1.1.2018 e il 31.12.2022 relative ad utili prodotti sino all'esercizio in corso al 31.12.2017, la tassazione avviene secondo le regole previgenti (quindi, con le aliquote progressive IRPEF su una base imponibile del 40%, 49,72% o 58,14%). Riprendendo l'esempio precedente, quindi, se la deliberazione dell'utile di 10.000,00 euro avviene nel 2018, si applicano comunque le previgenti regole (tassazione con le aliquote IRPEF progressive su una base imponibile limitata); le nuove regole troveranno invece applicazione: • se lo stesso utile, pur formatosi nelle annualità dal 2010 al 2015, viene distribuito dopo il 2022 (con delibera anch'essa avvenuta dopo il 2022); • se l'utile, pur con una distribuzione deliberata nel quinquennio transitorio 2018-2022, si è formato dal 2018 in avanti. Le modifiche al regime delle plusvalenze "qualificate" trovano, invece, applicazione ai redditi diversi realizzati dall'1.1.2019. Quindi: • le plusvalenze realizzate nel 2018 restano assoggettate al previgente regime (anche se il corrispettivo viene incassato, in tutto o in parte, dopo il 2018); le plusvalenze realizzate dal 2019 in poi scontreranno l'imposizione sostitutiva del 26%.
Rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni - Riapertura	Viene riaperta la rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni detenuti al di fuori del regime di impresa. Sarà quindi consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni (agricoli ed edificabili) posseduti alla data dell'1.1.2018, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell'art. 67 co. 1 lettere da a) a c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso. Si tratta della facoltà di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore di perizia delle partecipazioni non quotate o dei terreni, mediante l'assolvimento di un'imposta sostitutiva su tale valore. A tal fine, occorrerà che entro il 30.6.2018: • un professionista abilitato (es. dottore commercialista, geometra, ingegnere, ecc.) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno; • il contribuente interessato versi l'imposta sostitutiva per l'intero suo ammontare, ovvero, in caso di rateizzazione, limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo (le rate successive scadono il 30.6.2019 e il 30.6.2020, con applicazione degli interessi del 3%). Imposta sostitutiva con aliquota unica dell'8% L'imposta sostitutiva si applica con l'aliquota unica dell'8%, sia in caso di rivalutazione di partecipazioni non quotate (qualificate e non qualificate), che dei terreni (agricoli o edificabili).

Indici sintetici di affidabilità fiscale - Rinvio applicazione	Gli indici sintetici di affidabilità fiscale (c.d. "ISA") si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2018 (modello REDDITI 2019), al fine di assicurare a tutti i contribuenti un uniforme trattamento fiscale e di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e degli intermediari. Ciò comporta che, per il periodo d'imposta 2017 (modello REDDITI 2018), continueranno a trovare esclusiva applicazione gli studi di settore e i parametri contabili.
Limite di reddito per i familiari fiscalmente a carico - Incremento	A decorrere dall'1.1.2019, il limite di reddito complessivo IRPEF annuo, al lordo degli oneri deducibili, previsto dall'art. 12 co. 2 del TUIR per essere considerati familiari fiscalmente a carico, viene incrementato da 2.840,51 a 4.000,00 euro in relazione ai soli figli di età non superiore a 24 anni.
Esclusione dal reddito di lavoro dipendente degli abbonamenti per il trasporto pubblico	Per effetto della nuova lett. d-bis) dell'art. 51 co. 2 TUIR, le somme dedicate all'acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale sono escluse dal reddito di lavoro dipendente quando il datore di lavoro: • acquista volontariamente o in conformità a disposizioni di accordo, di regolamento aziendale o di contratto, gli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico del dipendente e dei familiari fiscalmente a carico; • eroga o rimborsa alla generalità o a categorie di dipendenti le somme per l'acquisto degli abbonamenti.
Interventi di recupero del patrimonio edilizio - Proroga della detrazione	È prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2018 la detrazione IRPEF del 50% prevista per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare. Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel suddetto art. 16-bis.
Interventi di riqualificazione energetica degli edifici - Proroga detrazione e modifica delle aliquote	La detrazione IRPEF/IRES prevista per talune tipologie di interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti è prorogata, in generale nella misura del 65%, alle spese sostenute fino al 31.12.2018. Aliquota ridotta al 50% per finestre e schermature solari Per le spese sostenute dall'1.1.2018, la detrazione IRPEF/IRES spetta nella misura del 50% per gli interventi di acquisto e posa in opera di: • finestre comprensive di infissi; • schermature solari (si ricorda che si intendono tali quelle di cui all'Allegato M al DLgs. 311/2006). Aliquote rimodulate per gli impianti di climatizzazione invernale Per le spese sostenute dall'1.1.2018, la detrazione IRPEF/IRES spetta: • nella misura del 50% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento della Commissione UE 18.2.2013 n. 811; • nella misura del 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con: – impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento della Commissione UE 18.2.2013 n. 811, e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02; – con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro; • nella misura del 65% per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.

segue	Sono esclusi dall'agevolazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A di prodotto. Impianti di climatizzazione invernale alimentati da biomasse combustibili Sostituendo il co. 2-bis dell'art. 14 del DL 63/2013, viene stabilito che si applica la detrazione nella misura del 50%: • per le spese sostenute nell'anno 2018 per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili; • fino a un valore massimo della detrazione di 30.000,00 euro. Acquisto e posa di micro-cogeneratori La detrazione IRPEF/IRES, nella misura del 65%, si applica alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente: • per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti; • sostenute dall'1.1.2018 al 31.12.2018; • fino ad un valore massimo della detrazione di 100.000,00 euro. Per poter fruire della detrazione i suddetti interventi devono poter ottenere un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20%. Ampliamento dei soggetti beneficiari della detrazione Le detrazioni previste per gli interventi di riqualificazione energetica spettano anche: • alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci; agli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di <i>in house providing</i> e che siano costituiti e operanti alla data del 31.12.2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica
Interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni di edifici condominiali - Modifica delle aliquote della detrazione	La detrazione IRPEF/IRES prevista per gli interventi di riqualificazione energetica si applica, generalmente nella misura del 65%, anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente: • per gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c.; • oppure per gli interventi che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio (es. rifacimento centrale termica con installazione caldaia a condensazione, coibentazione tetto o cappotti in facciate, ecc.); • sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2021. Riduzioni dell'aliquota per le spese sostenute dall'1.1.2018 Anche nel caso in cui gli interventi riguardino le parti comuni di edifici condominiali, in alcuni casi la detrazione è ridotta al 50% per le spese sostenute dall'1.1.2018 (si veda quanto sopra indicato).

Detrazione per Interventi di riqualificazione energetica parti comuni di edifici condominiali che determinano un forte risparmio energetico - Limite di spesa	Nel caso in cui gli interventi di riqualificazione energetica riguardino le parti comuni degli edifici condominiali, per le spese sostenute dall'1.1.2017 al 31.12.2021, la detrazione spetta nella misura: • del 70%, nel caso in cui tali lavori interessino l'involucro dell'edificio <i>"con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo"</i>; • del 75%, se gli interventi sono finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e conseguono almeno la qualità media definita dal DM 26.6.2015. Limite massimo di spesa Per i sopraelencati interventi il limite massimo di spesa è pari a 40.000,00 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.
Interventi di riqualificazione energetica degli edifici - Cessione della detrazione	La legge di bilancio 2018 prevede che le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici possano essere cedute da tutti i contribuenti, anche se gli interventi sono eseguiti sulle singole unità immobiliari. Tipologie di interventi per i quali può essere ceduta la detrazione A decorrere dall'1.1.2018, le detrazioni IRPEF/IRES spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici possono essere cedute: • sia nel caso di interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali; • sia nel caso di interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari. Soggetti che possono cedere la detrazione spettante La cessione del credito, corrispondente alla detrazione spettante per le spese relative ai predetti interventi, può essere effettuata: • dai soggetti che non sono tenuti al pagamento dell'IRPEF in quanto si trovano nelle condizioni di cui all'art. 11 co. 2 e all'art. 13 co. 1 lett. a) e co. 5 lett. a) del TUIR (c.d. "incapienti"); • dalla generalità dei soggetti che possono beneficiare della detrazione in questione. Soggetti a cui è possibile cedere la detrazione In luogo della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, i contribuenti possono optare per la cessione del corrispondente credito: • ai fornitori che hanno effettuato gli interventi, • ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Soltanto i "soggetti incapienti" possono cedere la detrazione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.
Detrazione per lavori antisismici combinati con quelli di riqualificazione energetica sulle parti comuni degli edifici condominiali	È prevista una nuova detrazione: • nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, • in alternativa alle detrazioni previste rispettivamente dal co. 2-<i>quater</i> dell'art. 14 del DL 63/2013 e dal co. 1-<i>quinquies</i> dell'art. 16 dello stesso decreto, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica. Misura della detrazione In tal caso, la detrazione spetta nella misura: • dell'80%, se gli interventi determinano il passaggio ad una classe di rischio inferiore; • dell'85%, se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori.

segue	Ripartizione della detrazione La detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Limite massimo di spesa L'agevolazione si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000,00 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
Detrazione IRPEF per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici (c.d. "bonus mobili") - Proroga	Viene prorogata alle spese sostenute nell'anno 2018 la detrazione IRPEF per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici (c.d. "bonus mobili"), previsto dal co. 2 dell'art. 16 del DL 63/2013. Per beneficiare dell'agevolazione per le spese sostenute nell'anno 2018, tuttavia, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio devono essere iniziati dall'1.1.2017.
Sistemazione di giardini e terrazzi - Nuova detrazione IRPEF (c.d. "bonus verde")	È possibile beneficiare della detrazione IRPEF, nella misura del 36%, per le spese sostenute nell'anno 2018 relative agli interventi (anche se eseguiti sulle parti comuni condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c.) riguardanti: - la "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; - la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. Tra le spese agevolabili sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi sopra elencati. Tipologie di immobili agevolati Sono agevolati gli interventi di "sistemazione a verde" qualora siano effettuati: - su unità immobiliari ad uso abitativo; - sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c. Limite di spesa e ripartizione della detrazione La nuova detrazione: - è fruibile fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 5.000,00 euro per unità immobiliare; - deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
Premi assicurativi contro il rischio di eventi calamitosi - Detrazione IRPEF 19%	A decorrere dall'1.1.2018, è possibile detrarre dall'IRPEF lorda il 19% dell'importo dei premi per assicurazioni aventi come oggetto il rischio di eventi calamitosi, stipulate relativamente a unità immobiliari a uso abitativo (nuova lett. f-bis) dell'art. 15 co. 1 del TUIR).
Detrazione IRPEF 19% per canoni di locazione degli studenti universitari "fuori sede" - Estensione	Limitatamente agli anni 2017 e 2018, la detrazione IRPEF del 19% dei canoni di locazione relativi agli studenti universitari "fuori sede", di cui alla lett. i-sexies) dell'art. 15 co. 1 del TUIR, spetta: - agli studenti che risiedono in zone montane o disagiate che distano almeno 50 chilometri dall'università (invece di almeno 100 chilometri); - anche qualora l'università non sia ubicata in una Provincia diversa rispetto a quella di residenza dello studente. Limite di importo Resta fermo che i canoni di locazione pagati sono detraibili fino a concorrenza di un importo massimo di 2.633,00 euro.

Spese per l'abbonamento ai servizi di trasporto pubblico - Detrazione IRPEF 19%	A decorrere dall'1.1.2018, sono detraibili nella misura del 19% le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti al servizio di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale (nuova lett. i-<i>decies</i>) dell'art. 15 co. 1 del TUIR). Limite di importo Le suddette spese sono detraibili per un importo non superiore a 250,00 euro. Spese sostenute per familiari a carico Le spese di cui alla nuova lett. i-<i>decies</i>) sono detraibili anche se sono state sostenute nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico (es. coniuge, figli).
Spese sostenute in favore dei soggetti con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) - Detrazione IRPEF 19%	Ai sensi della nuova lett. e-<i>ter</i>) dell'art. 15 co. 1 del TUIR, è possibile beneficiare della detrazione IRPEF nella misura del 19% per le spese: • sostenute dall'1.1.2018 in favore dei minori o di maggiorenni; • con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA); • fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado. Tipologia di spese agevolabili Sono detraibili le spese, sostenute in favore dei soggetti affetti da DSA: • per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici di cui alla L. 8.10.2010 n. 170, necessari all'apprendimento; • per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere; • in presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato. Spese sostenute per i familiari a carico Le spese di cui alla nuova lett. e-<i>ter</i>) sono detraibili anche se sono state sostenute nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico (es. figli).
Nuova Sabatini - Rifinanziamento	Viene rifinanziata la misura di cui all'art. 2 del DL 69/2013 (c.d. "nuova Sabatini"), per complessivi 330 milioni di euro nel periodo 2018-2023. Inoltre, il termine per la concessione dei finanziamenti di cui all'art. 1 co. 52 della L. 232/2016 è prorogato dal 31.12.2018 fino alla data dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili, da comunicarsi con avviso pubblicato sulla <i>Gazzetta Ufficiale</i>.
Credito d'imposta per l'acquisto di prodotti in plastica riciclata	Viene introdotto un credito d'imposta, per le imprese, al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all'avvio al recupero energetico. Ambito oggettivo Oggetto dell'agevolazione è l'acquisto di prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui (RUR). Ambito temporale Il credito d'imposta è riconosciuto per gli anni 2018, 2019 e 2020. Misura dell'agevolazione Il credito d'imposta è: • pari al 36% delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti; • riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di 20.000,00 euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021. Disposizioni attuative Saranno definite con apposito decreto interministeriale.

Credito d'imposta per la ristrutturazione degli alberghi - Estensione agli stabilimenti termali	Il credito d'imposta per la ristrutturazione delle strutture alberghiere, disciplinato dall'art. 10 del DL 83/2014, viene esteso anche agli stabilimenti termali. L'agevolazione per tali soggetti riguarda anche: la realizzazione di piscine termali; l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.
Credito d'imposta per erogazioni liberali a favore della ristrutturazione di impianti sportivi pubblici	Viene introdotto un credito d'imposta al fine di favorire le erogazioni liberali destinate alla ristrutturazione di impianti sportivi pubblici. Soggetti beneficiari Il credito d'imposta spetta a tutte le imprese. Ambito oggettivo Oggetto dell'agevolazione sono le erogazioni liberali: - in denaro; - di importo non superiore a 40.000,00 euro; - effettuate nel corso dell'anno 2018; - per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici; - ancorché destinate ai soggetti concessionari. Misura dell'agevolazione Il credito d'imposta è: - pari al 50% delle suddette erogazioni liberali; - riconosciuto nel limite del 3 per mille dei ricavi annui. Disposizioni attuative - Con apposito DPCM saranno definite le disposizioni attuative dell'agevolazione.
Contributi per l'acquisto di nuovi televisori	Nell'ambito del passaggio alle nuove frequenze, che dovrebbe avvenire entro il 2022, è previsto un contributo ai costi a carico degli utenti finali per l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva di cui all'art. 3-<i>quinquies</i> co. 5, terzo periodo, del DL 16/2012.
Bonus per l'acquisto di strumenti musicali	Viene prevista anche per l'anno 2018 la concessione di un contributo <i>una tantum</i> per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo e coerente con il corso di studi musicali frequentato. Il contributo è pari al 65% del prezzo finale, per un massimo di 2.500,00 euro, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per il 2018.
Rideterminazione delle aliquote IVA dal 2019	Sono confermate per l'anno 2018: - l'aliquota IVA ordinaria in misura pari al 22%; - l'aliquota IVA ridotta in misura pari al 10%. Fatta salva l'adozione di provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, si prevede l'innalzamento dell'aliquota IVA ordinaria: - al 24,2%, a decorrere dall'1.1.2019; - al 24,9%, a decorrere dall'1.1.2020; - al 25%, a decorrere dall'1.1.2021. L'incremento previsto per l'aliquota IVA ridotta del 10% è invece pari: - all'11,5%, a decorrere dall'1.1.2019; - al 13%, a decorrere dall'1.1.2020.

Aliquota IVA per gli interventi di manutenzione con fornitura di beni "significativi"	Con una norma interpretativa, viene stabilito che l'individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e delle parti staccate è effettuata in base all'autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale, come individuato nel DM 29.12.99. Valore dei beni "significativi" Il valore dei predetti beni: • è quello risultante dall'accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti; • deve tenere conto degli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi, pertanto, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi. Il predetto valore non può, comunque, essere inferiore al prezzo di acquisto dei citati beni. Modalità di fatturazione La fattura emessa dal prestatore che realizza l'intervento di recupero deve indicare, oltre al servizio che costituisce oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo forniti nell'ambito dell'intervento. Comportamenti pregressi difformi e rimborso dell'IVA applicata • Sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti sino all'1.1.2018 e non si fa luogo al rimborso dell'IVA applicata sulle operazioni effettuate in difformità ai criteri fissati dalla norma interpretativa sopra descritta.
Comunicazione dei dati delle fatture - Proroga del termine	Il termine per effettuare la comunicazione dei dati delle fatture, relativo al primo semestre (o secondo trimestre) del 2018, viene differito dal 16.9.2018 al 30.9.2018 (termine che, cadendo di domenica, slitta all'1.10.2018). Si ricorda, infatti, che con il DL 148/2017 è stata riconosciuta la possibilità di effettuare la comunicazione per il 2018 su base semestrale, invece che su base trimestrale. Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Dovrà essere chiarito se il nuovo termine per la comunicazione dei dati delle fatture è applicabile anche alla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al secondo trimestre 2018, in scadenza il 16.9.2018.
IVA addebitata per errore - Regime sanzionatorio	Viene disciplinata, sul versante sanzionatorio, la fattispecie in cui il cedente/prestatore, per errore, addebita al cessionario/committente un'IVA superiore a quella dovuta. Potrebbe essere l'ipotesi in cui, anziché fatturare con aliquota del 10%, per sbaglio si addebita un'IVA del 22%. Nel sistema antecedente alla legge di bilancio 2018, al cessionario/committente veniva negata la detrazione della maggiore IVA addebitata per errore. Inoltre veniva irrogata una sanzione pari al 90% dell'imposta, oltre, in certe ipotesi, alla sanzione da dichiarazione infedele dal 90% al 180% dell'imposta (le due sanzioni venivano tuttavia unificate in ragione del cumulo giuridico). Ora, da un lato, la detrazione viene comunque riconosciuta se l'imposta è stata assolta dalla controparte, dall'altro, viene irrogata una sola sanzione fissa, che può variare da 250,00 a 10.000,00 euro.

Maggiorazione TASI -Proroga al 2018	I Comuni che per gli anni 2016 e 2017 hanno confermato la maggiorazione TASI nella stessa misura applicata per l'anno 2015 (che può arrivare fino allo 0,8 per mille) possono continuare a mantenerla anche per l'anno 2018 con espressa deliberazione del Consiglio comunale.
Modalità di determinazione della TARI per il 2018	È prorogata anche per l'anno 2018 (come per gli anni 2014-2017) la modalità di commisurazione della tassa sui rifiuti (TARI) da parte dei Comuni sulla base di un criterio medio-ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti (c.d. "metodo normalizzato", nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE).
Bonus bebè	Si prevede che l'assegno mensile di natalità (c.d. " <i>bonus bebè</i> "), previsto dalla L. 23.12.2014 n. 190 per ogni figlio nato o adottato tra l'1.1.2015 e il 31.12.2017, venga: • riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dall'1.1.2018 al 31.12.2018; • corrisposto, per tali soggetti, esclusivamente fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.